

Regione Sardegna

Azienda Sanitaria Locale di Sassari

\*\*\*\*\*

Scrittura Privata

**Contratto**

per la fornitura di “

CIG

l’Azienda Sanitaria di Sassari

\*\*\*\*\*

Indice	
Art.1 - Disciplina Applicabile	Pag. 2
Art. 2 – Oggetto e Durata	Pag. 2
Art. 3 - Beni Oggetto Del Contratto	Pag. 2
Art. 4 - Ordini	Pag. 3
Art. 5 - Trasporto, Consegna, Collaudo	Pag. 3
Art. 6 – Formazione del Personale	Pag. 5
Art. 7 – Garanzia Full Risk	Pag. 5
Art. 8 - Altri Obblighi del Fornitore	Pag. 5
Art. 9 - Verifiche e Penali	Pag. 6
Art. 10 - Corrispettivi	Pag. 6
Art. 11 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari	Pag. 7
Art. 12 - Termini di Pagamento E Interessi Moratori	Pag. 7
Art. 13 - Deposito Cauzionale Definitivo	Pag. 8
Art. 14 - Subappalto e Cessione Del Contratto	Pag. 8
Art. 15 - Risoluzione del Contratto	Pag. 9
Art. 16 - Recesso dal Contratto	Pag. 10
Art. 17 - Responsabilità Civile	Pag. 10
Art. 18 - Contratto	Pag. 10
Art. 19 - Responsabile Esecuzione Contratto	Pag. 10
Art. 20 - Informativa Per Il Trattamento Dei Dati Personali	Pag. 10
Art. 21 - Foro e Clausole Finali	Pag. 11

TRA: Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari in persona della Dott.ssa Serafin M.Elena, responsabile del Servizio Contratti, Appalti e Acquisti con sede in Sassari via Monte Grappa, 82 - CF 92005870909 e P.IVA 00935650903, di seguito anche "ASL" o "l'Azienda" o "la Stazione Appaltante".

E

TRA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante  
Dr/Sig. \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_  
di seguito anche "il Fornitore", l'"Aggiudicatario", l'"Operatore Economico"

entrambe congiuntamente definite di seguito anche "le Parti".

Premesso che: - Con richiesta di offerta prot. \_\_\_\_\_;  
- Con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ alla Ditta \_\_\_\_\_  
è stata affidata la fornitura del materiale di cui all'art. 2 ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_  
del D.L.vo n.163/2006;

### si conviene e stipula quanto segue

#### Art. 1 - DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti tra la ASL e Fornitore sono regolati, in via graduata:

- dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- da quanto previsto nell'Offerta presentata dal Fornitore in sede di gara;
- dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

In caso di discordanza o contrasto nell'interpretazione del presente Contratto, gli atti ed i documenti prodotti dalla ASL prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest'ultimo formulate ed espressamente accettate dalla ASL.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ASL rispetto al corrispettivo offerto in sede di gara.

#### Art. 2 – OGGETTO e DURATA

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di " \_\_\_\_\_"  
da destinare a/ai/alle \_\_\_\_\_.  
Il contratto ha durata di \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_, con decorrenza dal \_\_\_\_\_.  
La fornitura sotto elencata di cui all'offerta n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ avverrà secondo le condizioni previste nella presente scrittura privata:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei materiali nonché ogni eventuale effetto avverso e/o danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosi garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

#### Art. 3 - RECESSO

L'ASL, potrà recedere in caso di:

- irregolare esecuzione del Contratto;
- procedure di gara regionale, di area vasta o unioni di acquisto con altre aziende sanitarie;
- per ragioni di convenienza economica, verificate sulla base di una indagine di mercato o delle condizioni disposti dalle convenzioni Consip o dai prezzi di riferimento dell'AVCP.

La facoltà di recedere si intende esercitata ora per allora, salvo espressa comunicazione scritta, da inviarsi entro un mese dalla scadenza del Contratto, con la quale la ASL di Sassari accertata la presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del Contratto, comunica la sua espressa volontà di proseguire nell'esecuzione del Contratto fino alla sua naturale scadenza.

Nei casi sopra elencati, il recesso verrà esercitato con l'invio di lettera raccomandata A/R o messaggio di Posta Elettronica Certificata e decorrerà dal momento del ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di recesso, la ASL di Sassari procederà con un nuovo confronto concorrenziale nel rispetto delle regole dettate per il caso specifico dal Codice dei Contratti Pubblici.

#### **Art. 4– ORDINI**

Gli ordinativi saranno emessi da \_\_\_\_\_, per iscritto. L'ordine verrà inviato di regola via Fax al n. \_\_\_\_\_.

In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

Il riferimento all'ordine di acquisto dovrà essere riportato nel DDT di consegna.

Resta pertanto inteso che, ai sensi del primo comma dell'art. 1560 cc, la ASL ordinerà il quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno, dovendosi considerare i quantitativi evidenziati in sede di richiesta di offerta solo quali indicazione del normale fabbisogno della ASL.

Le quantità oggetto del presente Contratto, pertanto, potranno variare sia in aumento che in diminuzione in aderenza alle mutate esigenze della ASL, senza che per questo l'Aggiudicatario possa pretendere alcunché nei suoi confronti.

**Non sono previsti minimi d'ordine:** il Fornitore, pertanto, è tenuto a consegnare, nei termini previsti, i prodotti e le quantità ordinate, indipendentemente dal valore o dall'entità della fornitura richiesta, presso il punto di consegna indicato nell'ordine stesso.

##### **5.1. Ordini Normali**

Gli ordini regolarmente inviati devono essere evasi senza ritardo. La consegna deve avvenire tassativamente nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

In ogni caso, farà fede, quale data di ricevimento dell'ordine, la data di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell'ordine stesso.

##### **5.2. Ordini Urgenti**

Gli ordini "urgenti" o "in emergenza" vengono identificati come tali nel fax o nella mail di trasmissione. In questo caso, la consegna deve avvenire tassativamente entro le 72 ore dal ricevimento dell'ordine stesso.

Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, farà fede, quale ora di ricevimento dell'ordine, la data e l'ora di ricevimento del fax, riportata nella conferma di spedizione sulla copia in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

In caso di invio a mezzo mail, farà fede la data e l'ora di ricezione della mail come riportata nella mail di conferma di lettura in mano all'Azienda Sanitaria, senza che il Fornitore possa opporre eccezioni di alcun tipo.

La prova della tempestività della consegna potrà essere rappresentata esclusivamente dalla copia del DDT controfirmato per accettazione, senza riserve, da parte del destinatario della consegna indicato nell'ordine stesso.

##### **5.3. Inadempimento - Termini di consegna**

L'Azienda Sanitaria nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna di cui ai precedenti punti 5.1. e 5.2., ferma restando l'applicazione delle penali previste per le ipotesi di ritardo nella consegna (lettera D della tabella del punto 8 – Verifiche e Penali del presente Contratto), superato il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di consegna nel caso del punto 5.1 e del secondo giorno, nel caso del punto 5.2, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, può procedere direttamente all'acquisto del prodotto dal secondo Aggiudicatario o sul libero mercato (acquisto in danno), per pari quantità richiesta. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare i Prodotti richiesti.

È a carico del Fornitore inadempiente sia l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto per l'acquisto del prodotto equivalente, sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a

causa dell'inadempienza. L'Operatore Economico inadempiente in questo caso non può sollevare contestazioni di alcun genere.

#### 5.4 Conformità del prodotto in corso di fornitura

Qualora, nel corso della validità del Contratto di fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze degli stessi non conformi consegnati e giacenti nei magazzini della Azienda Sanitaria.

Qualora il ritiro non venisse effettuato nei tempi concordati, sarà facoltà di ogni Azienda provvedere alla restituzione o smaltimento addebitando le relative spese al Fornitore.

#### 5.5 Caratteristiche del confezionamento

Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario alle disposizioni vigenti in materia.

L'imballaggio esterno usato per la spedizione è a carico del Fornitore e resta di proprietà dell'Azienda sanitaria (imballaggio e confezioni "a perdere"). Deve essere robusto, realizzato impiegando il materiale più idoneo, in rapporto sia alla natura del prodotto sia al mezzo di trasporto prescelto e deve garantire l'integrità finale dei prodotti consegnati.

Tutte le indicazioni riportate sulla superficie dell'imballaggio esterno devono essere realizzate a caratteri ben visibili con un inchiostro indelebile. Sull'imballaggio esterno deve essere apposta un'etichetta che consenta la facile lettura delle diciture richieste dalle norme vigenti, soprattutto in relazione alla data di preparazione, data di scadenza, numero di lotto di produzione, oltre alle precauzioni particolari necessarie ad una corretta conservazione.

In particolare, l'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idoneo a garantire sia la corretta conservazione, che le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del Prodotto.

L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 circa la prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

#### Art. 5 - VERIFICHE E PENALI

L'Azienda Sanitaria nel caso in cui non vengano rispettati i termini di consegna, e comunque del crono programma eventualmente definito, oltre che il ritiro della apparecchiatura in caso di vizi o malfunzionamenti e nel caso di mancata manutenzione secondo il Manuale d'uso sarà soggetta alle seguenti penali.

Tip. reclamo	DESCRIZIONE DEL RECLAMO	Penale
A	Ritardo di consegna dalla data dell'ordine	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
B	Ritardo di installazione secondo i tempi concordati	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
C	Ritardo di collaudo positivo secondo i tempi programmati	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
D	Mancato ripristino della funzionalità entro il periodo di garanzia entro i termini concordati	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo.
E	Ritiro del prodotto oggetto della contestazione di ritiro	€ 100,00 per ogni giorno di ritardato ritiro.
F	Mancata consegna in caso di chiusure uffici del Fornitore non concordate e accettate in questo contratto (estive/invernali/...)	€ 300,00 per ogni giorno di ritardata consegna
G	Non invio report mensile	€ 100,00 a mancato invio
H	Richiesta di un minimo d'ordine da parte del Fornitore	€ 200,00 per richiesta

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti del Fornitore derivanti dalla fornitura regolata dal presente Contratto, ovvero qualora non fossero sufficienti sui crediti dipendenti da altri contratti che il Fornitore ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di addebito da parte dell'Azienda Sanitaria stessa. L'Azienda Sanitaria può comunque rivalersi sulla fideiussione rilasciata per garanzia.

#### **Art.6 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto aggiudicato, del quale comunica, in sede di sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, L.136/2010, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Fornitore, inoltre, si impegna, in caso di variazioni sul conto corrente o sulle persone delegate ad operarvi, a comunicare alla ASL le variazioni entro 7 giorni dal loro verificarsi.

Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovrà necessariamente essere eseguito dall'appaltatore, ai sensi della legge 136/2010, sul conto corrente dedicato.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o subcommittenti.

#### **Art.7 - TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI**

Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo delle apparecchiature.

Il Fornitore, a fronte dell'ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Azienda Sanitaria Locale n.1 Sassari Via M.Grappa 82 Sassari - P. IVA 92005870909.

La stessa fattura dovrà riportare:

- indicazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione;
- indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite.
- Indicazione del CIG n° \_\_\_\_\_

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su:

istituto di credito	n. c/c	IBAN	ABI	CAB

I soggetti delegati ad operare su tali conti sono:

Nominativo	Ruolo aziendale	Codice Fiscale

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato.

L'Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

#### **Art.8 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia degli impegni assunti con il presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati l'Aggiudicatario ha prestato apposita cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, valida per fino a 30 gg successivi alla scadenza della garanzia, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, fino a concorrenza della somma di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ Euro e \_\_\_\_\_ centesimi) che si allega al presente atto.

L' Azienda Sanitaria:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per il completo adempimento e le eventuali maggiori spese sostenute per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi derivanti dal Contratto;

- c) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- d) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Azienda Sanitaria abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del c.c. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all'5% del valore del Contratto aggiudicato) qualora all'Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l'Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000.

Lo svincolo della cauzione segue, nei limiti del 75% della somma originariamente garantita, con cadenza annuale a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del Contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Per ciascun anno di durata contrattuale è previsto lo svincolo del 25%.

#### **Art.9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

#### **Art.10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione a quanto disposto al punto 5 (verifiche e penali) e più precisamente qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per inadempienze superi il 10% del valore della fornitura l'Azienda Sanitaria di Sassari avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC.

In ogni caso, ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l'Azienda Sanitaria, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, intimare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà risolto di diritto.

##### **10.1. Clausola risolutiva espressa**

Il presente Contratto si risolverà di diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1) Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
- 2) Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva.
- 3) Mancato reintegro della cauzione definitiva;
- 4) Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l'attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture.
- 5) Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 6) Subappalto non autorizzato.
- 7) Cessione del Contratto.

Costituirà inoltre causa espressa di risoluzione del Contratto la presentazione, in corso di esecuzione, di DURC irregolare per due volte consecutive, previa espressa contestazione e concessione di un termine non inferiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

Analogamente, in caso di DURC negativo presentato per due volte consecutive dal subappaltatore, la ASL, previa contestazione e concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per eventuali controdeduzioni, dichiarerà decaduta l'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 118 del d.lgs 163/2006.



Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs citato. In particolare i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine nonché la logica, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione; hanno altresì diritto di ottenere l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali dati potranno essere comunicati dall'Azienda Sanitaria a soggetti terzi aventi diritto secondo quanto previsto in materia di diritto di accesso nonché agli altri soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per adempiere agli obblighi di legge.

#### **Art.17 - FORO E CLAUSOLE FINALI**

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Operatore Economico e l'Azienda per le specifiche attività e l'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa riferimento disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Per L'ASL Sassari  
Dott. ssa Maria Elena Serafin

Per la Ditta

---

---

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile si accettano specificamente le seguenti clausole del presente contratto: Art.2 – Oggetto e Durata; Art.3 – Recesso; Art.4 – Ordini; Art.5 – Verifiche e penali; Art.6 – Obblighi del fornitore; Art.8 – Deposito Cauzionale Definitivo; Art.10 – Risoluzione del Contratto; Art.12 – Recesso dal Contratto; Art.14 – Contratto; Art.15 – Responsabilità esecuzione del contratto; Art. 17 – Foro e clausole finali.

Per l'ASL Sassari  
Dott.ssa Maria Elena Serafin

Per la Ditta

---

---